Relazione per la prossima seduta della Commissione Affari Generali ed Istituzionali sulla revisione dello Statuto comunale

Per la prossima seduta della Commissione Affari Generali ed Istituzionali, convocata per la conclusione della rilettura dello Statuto comunale, la sottoscritta Segretario comunale si è soffermata sugli articoli da 56 a 63, come concordato nel corso della seduta della Commissione del 4 maggio u.s., e sugli articoli da 74 a 90.

Relativamente alla prima parte di articoli esaminati, si propone, anche sulla scorta di quanto già osservato nel corso della riunione del 4 maggio relativamente all'accorpamento di alcune norme, un articolato "di principio", maggiormente conforme ad un testo statutario e dal seguente tenore letterale:

"TITOLO VII

FORME DI COLLABORAZIONE

-Art. 56-

PRINCIPI

Il Comune di Montepulciano promuove ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi di interesse di più Comunità al fine di realizzare economie di scala e per assicurare ai propri cittadini una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

-Art. 57-

CONVENZIONI

Il Comune può stipulare convenzioni, ai sensi delle normative vigenti, con altri Enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.

Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli Enti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del Consiglio comunale.

-Art.58-

CONSORZI

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e altri enti pubblici locali per la gestione associata di uno o più servizi.

A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione e lo statuto del consorzio.

La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

Il Sindaco o un suo delegato fa parte della assemblea del consorzio con potere decisionale pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune, previsti dallo statuto del consorzio, saranno designati dal Consiglio comunale.

-Art. 59-

ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Comune, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la Provincia, la Regione, le Amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento correlato.

Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

-Art.60-

ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Il Comune per lo svolgimento di attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

L'accordo indicherà i ruoli, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.

-Art. 61-

RAPPRESENTANTI COMUNALI

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo rappresentano il Comune nell'ambito delle forme di collaborazione di cui agli articoli precedenti esercitano la propria attività secondo gli indirizzi deliberati dagli organi del Comune secondo le rispettive competenze ed informano

periodicamente il Consiglio o le sue Commissioni e la Giunta sull'andamento delle attività e sui risultati conseguiti.

-Art. 62-

PARTECIPAZIONE ALLA UNIONE DI COMUNI VALDICHIANA SENESE

Il Comune di Montepulciano, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi, ha costituito, congiuntamente ai Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, la Unione di Comuni Valdichiana Senese che rappresenta il frutto della evoluzione istituzionale e della trasformazione della Comunità montana di cui eredita il ruolo e le funzioni.

-Art. 63-

RAPPORTI TRA COMUNE ED UNIONE

L'Unione ha lo scopo di collaborare e cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare agli amministrati adeguati livelli di servizio e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del territorio e dell'ambiente della Valdichiana.

Il Comune cura il rapporto con l'Unione e con gli altri enti locali partecipanti informandosi al principio di leale collaborazione."

+++

Relativamente alla seconda parte degli articoli esaminati e, quindi, gli articoli dal numero 74 al numero 90, si propone quanto di seguito:

1) **Rinominare il Capo I del Titolo IX sostituendo la locuzione "PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA" con la dicitura "PROGRAMMAZIONE COMUNALE"**

2) **Sostituire l'articolo 74, attualmente rubricato "PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO", con una diversa disposizione dal seguente tenore letterale:**

"-Art.74-

METODO DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Comune ispira la propria azione al metodo della programmazione che garantisce la congruenza delle specifiche azioni e decisioni con il quadro generale degli indirizzi e degli obiettivi.

Gli strumenti della programmazione, corredati dalle relative previsioni finanziarie, sono disciplinati dalle vigenti normative di legge in materia e dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Il Comune promuove la partecipazione delle forme associative alla formazione degli atti programmatici ed acquisisce le indicazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nella programmazione dell'impiego e delle risorse finanziarie comunali si considerano prioritari gli interventi necessari ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, la conservazione e la valorizzazione dei beni comunali, nonché, nell'ordinaria attività del Comune, una adeguata qualità delle prestazioni."

3) **Sostituire l'articolo 75, attualmente rubricato "PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI", con una diversa disposizione dal seguente tenore letterale:**

"-Art. 75-

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il Documento Unico di Programmazione ha carattere di piano strategico, definisce i bisogni, le priorità e le tendenze entro cui attestare l'attività del Comune. Esso ha, inoltre, carattere di piano operativo essendo centrato sui programmi di spesa e sugli obiettivi gestionali che si intendono conseguire nel triennio.

Il Documento Unico di Programmazione costituisce lo strumento di raccordo del bilancio finanziario con l'attività programmata, espressa in termini di finalità da perseguire e di obiettivi da raggiungere, e si fonda su elementi di fatto obiettivi ed accertati e su un ragionevole quadro di compatibilità con le risorse disponibili o di cui si prospetti la possibilità di acquisizione.

Esso è predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione ed è approvato ai sensi di legge."

Relativamente agli articoli dall'attuale 76 all'attuale 86 si propongono le seguenti modifiche e/o integrazioni:

1) **ARTICOLO 77 RISORSE PER GLI INVESTIMENTI**

Sostituire il II comma con altro comma dal seguente tenore letterale:

“Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate, per legge, ad altre finalità, vengono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune secondo le priorità nello stesso stabilite e, comunque, secondo quanto previsto dalle norme vigenti”

2) **ARTICOLO 78 GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Eliminare dal comma V la locuzione “ai sensi dell’art. 89 comma 2 del presente statuto” evidentemente erronea.

3) **ARTICOLO 79 APPALTI E CONTRATTI**

Al comma IV sostituire la locuzione “il dirigente funzionario individuato secondo i criteri indicati dal regolamento” con la locuzione “il dirigente/titolare di Posizione Organizzativa a capo dell’area interessata o, in via straordinaria, altro dirigente/titolare di Posizione Organizzativa appositamente individuato dal Sindaco con proprio decreto”.

4) **ARTICOLO 80 DISCIPLINA DELLA CONTABILITA’**

Sostituire l’articolo 80 come sopra rubricato con altra disposizione dal seguente tenore letterale:

“-Art.80-

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

Ferme restando le disposizioni di legge relative agli ordinamenti contabili degli Enti locali, la disciplina del Documento Unico di Programmazione, del bilancio di previsione, del conto consuntivo, del bilancio consolidato, delle entrate e delle uscite, della gestione delle risorse e degli impieghi, delle movimentazioni economico-patrimoniali, del servizio economato e degli agenti contabili, del servizio di tesoreria e della revisione economico-finanziaria è contenuta nel Regolamento di contabilità dell’Ente.”

5) **Eliminare gli articoli 81 “CONTABILITA’ FINANZIARIA” ed 82 “CONTABILITA’ ECONOMICA-PATRIMONIALE” in quanto eccessivamente puntuali e tecnici e non adeguati ad una previsione statutaria.**

6) **Rinumerare l’articolo 83 come articolo 81 e via di seguito.**

7) **ARTICOLO 83 RENDICONTO DELLA GESTIONE (ex ARTICOLO 85)**

Eliminare il comma V.

8) **ARTICOLO 84 CONTROLLO DELLA GESTIONE (ex ARTICOLO 86)**

Sostituire il comma I con altro comma dal seguente tenore letterale:

"Con apposite norme contenute nel Regolamento per la disciplina dei controlli interni il Consiglio comunale definisce le linee-guida della attività di controllo interni della gestione."

9) **ARTICOLO 85 MODIFICA DELLO STATUTO (ex ARTICOLO 87)**

Eliminare dal comma III la locuzione "con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, della legge fondamentale" e sostituirla con la locuzione "con le procedure previste dalla legge".

10) **Sostituire l'articolo 86 PUBBLICITA' DELLO STATUTO (ex ARTICOLO 88) con diversa disposizione più sintetica e dal seguente tenore letterale:**

"-Art. 86-

PUBBLICITA' DELLO STATUTO

Il Consiglio comunale determina le forme e le modalità di pubblicità, ulteriori rispetto a quelle di legge, per assicurare la effettiva conoscenza del presente Statuto da parte dei cittadini e degli enti dipendenti o partecipati dal Comune."

11) **Sostituire l'articolo 87 REGOLAMENTI VIGENTI (ex ARTICOLO 89) con altra norma dal seguente tenore letterale:**

"-Art. 87-

ADOZIONE ED ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI

I regolamenti comunali devono essere adeguati allo Statuto vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti o al loro adeguamento di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme riguardanti le rispettive materie vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto purchè compatibili con la legge e lo Statuto medesimo."

12) **Sostituire l'articolo 88 ENTRATA IN VIGORE (ex ARTICOLO 90) con altra norma dal seguente tenore letterale:**

"-Art. 88-

ENTRATA IN VIGORE

Lo Statuto, approvato secondo le procedure previste dalla legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio on-line del Comune."

Roma 20 maggio 2023.

Il Segretario Comunale

Antonella Facchielli